DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dalla Spagna e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

considerando che, con lettera dell'8 giugno 1994, la Spagna ha presentato un programma per l'eradicazione e la sorveglianza di questa malattia;

considerando che il programma in questione si è rivelato, ad un esame, conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [4];

considerando che l'importanza del programma per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla comunità nel campo della salute degli animali induce a fissare la partecipazione finanziaria della comunità al 50 % dei costi sostenuti dalla Spagna entro un massimo di 920 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

La Spagna mette in vigore al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dalla Spagna per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 920 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità è concesso previa:

— trasmissione trimestrale alla Commissione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma, nonché sulle spese sostenute;

— trasmissione alla Commissione, non oltre il 1° luglio 1995, dopo l'adozione della presente decisione, di una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, accompagnata dai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

3. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle comunità europee.*

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
[4] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.